



COMUNE DI SAGLIANO MICCA
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA

Piazza Pietro Micca, 5 13816 Sagliano Micca

Tel. 015 473715

Fax. 015 473995

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DEGLI
ISPETTORI AMBIENTALI
NEL TERRITORIO COMUNALE**

Sommario

Fonte normativa	3
Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Svolgimento del servizio	3
Art. 3 – Figure costituenti il servizio	3
Art. 4 – Definizione di ispettore ambientale	3
Art. 5 – Nomina ad ispettore ambientale	4
Art. 6 – Requisiti per la nomina	4
Art. 7 – Sospensione e revoca dell’incarico	5
Art. 8 – Incarico di ispettore comunale ambientale	5
Art. 9 – Doveri dell’ispettore ambientale comunale	5
Art. 10 – Entrata in vigore	5

Fonte normativa

- DLgs 152/2006
- DLgs 267/2000
- Legge 689/1981

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Sagliano Micca istituisce e coordina il “Servizio di ispettori ambientali” al fine di un corretto funzionamento delle attività di difesa dell’Ambiente. Con specifico risultato di rendere efficiente ed efficace il servizio di conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, per concorrere alla difesa del suolo e del paesaggio e per una garanzia del diritto alla salute delle persone.

Art. 2 – Svolgimento del servizio

Il servizio di ispettorato ambientale costituisce servizio di volontariato comunale non retribuito e che non dà diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro con l’ente. L’organizzazione dello stesso è disciplinata dal comune quale ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Art. 3 – Figure costituenti il servizio

Ferma restando la competenza degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria in materia ambientale, la vigilanza di cui all’articolo 1 del presente regolamento è affidata altresì agli ispettori ambientali che ne abbiano i requisiti come di seguito evidenziati.

Con decreto motivato, il Sindaco può abilitare anche altro personale all’accertamento delle violazioni di norme nazionali in materia ambientale, regolamenti ed ordinanze comunali .

I soggetti in questione dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l’abilitazione all’esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 4 – Definizione di ispettore ambientale

Si definisce Ispettore ambientale comunale la figura di volontario che espleta in via prioritaria un servizio di vigilanza, controllo ed accertamento per svolgere le seguenti attività:

- informazione ed educazione ai cittadini sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti;
- prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all’ambiente ed al decoro del territorio comunale con conseguente compromissione del diritto alla salute delle persone;
- vigilanza, controllo ed accertamento con dovere di segnalazione all’Amministrazione Comunale e alla Polizia Locale ed in coordinamento con la stessa, per la violazione della normativa vigente in materia ambientale.

L’accertamento delle violazioni dovrà essere limitato al controllo di:

- abbandono sul territorio di rifiuti non ingombranti (gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto) ed ingombranti (lasciare un mobile o un elettrodomestico sul suolo in modo incontrollato);
- conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani;

- deposito incontrollato dei rifiuti senza il rispetto delle prescrizioni delle ordinanze istitutive della raccolta differenziata porta a porta;
- conferimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata;
- mancata rimozione delle deiezioni degli animali.

Il servizio di vigilanza degli ispettori ambientali è esercitato ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981 che consente accertamenti amministrativi finalizzati alla prevenzione e repressione dell'illecito amministrativo. Il personale con il titolo di ispettore ambientale è tenuto a redigere rapporto ispettivi ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981 e relativi verbali di accertata violazione secondo modelli predisposti dalla polizia locale. I rapporti in questione con i relativi verbali di accertamento di violazione vanno consegnati senza ritardo agli Uffici comunali competenti.

E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dai programmi di lavoro ed in difformità ai disciplinari di servizio predisposti. Nella loro attività gli ispettori ambientali devono osservare il segreto di ufficio e rispettare le disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 s.m.i. "Codice in materia e protezione dei dati personali", relativamente alle notizie delle quali vengano a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti per illecito amministrativo.

Il servizio di volontariato è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

Art. 5 – Nomina ad ispettore ambientale

Il Sindaco nomina gli ispettori ambientali comunali con proprio decreto motivato tra i candidati risultati idonei al corso di formazione per ispettore ambientale. Tale provvedimento ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.

Nel decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza. I soggetti interessati alla nomina di ispettore ambientale dovranno partecipare ad un apposito corso di formazione.

Art. 6 – Requisiti per la nomina

Coloro che vogliono essere nominati ispettori ambientali devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei paesi dell'Unione Europea;
- aver raggiunto la maggiore età e non aver superato i 70anni;
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanne anche non definitive per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- non avere commesso illeciti in materia ambientale;
- non avere debiti verso il Comune di Sagliano Micca in materia di tasse, tributi e servizi a domanda individuale;
- conoscere il territorio del comune di Sagliano Micca.

Art. 7 – Sospensione e revoca dell’incarico

Gli organi istituzionalmente preposti e le forze di polizia possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all’ispettore ambientale; di tali segnalazioni si terrà conto per la sospensione o revoca dell’incarico che avverrà con decreto motivato del Sindaco.

La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata ed ingiustificata inattività. La revoca è d’ufficio nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 6 del presente regolamento.

Art. 8 – Incarico di ispettore comunale ambientale

L’ispettore è ammesso all’esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco. All’ispettore ambientale comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento contenente le indicazioni relative all’incarico ricoperto.

L’ispettore ambientale comunale nell’espletamento dell’incarico porterà con sé il tesserino di cui sopra riportante l’indicazione del comune e la qualifica ricoperta.

Art. 9 – Doveri dell’ispettore ambientale comunale

L’ispettore ambientale comunale, nell’espletamento delle funzioni deve:

- assicurare il servizio come stabilito dall’ente;
- svolgere le funzioni nei modi, orari e località di cui alle disposizioni impartite;
- compilare i rapporti di servizio ed i verbali che devono essere trasmessi per competenza all’autorità entro 48 ore;
- portare durante il servizio il distintivo e qualificarsi previa esibizione del tesserino di riconoscimento;
- usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio on-line decorsi i quali entrerà in vigore.